

**BANDO 4.1.1 – AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALE (ANNUALITÀ 2022)****FAQ****1) Si chiede quante domande può presentare un'azienda sul bando in oggetto.**

Come riportato al paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto", ogni richiedente può presentare, sul bando Agricoltura di Precisione – annualità 2022, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di UTE/UPZ presenti nel fascicolo elettronico di Artea. Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPZ oppure riferite ad UTE/UPZ diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

**2) Si chiede se un'azienda che ha più Ute può presentare una unica domanda?**

In sede di compilazione della domanda l'azienda deve indicare l'UTE o UPZ a cui sono riferiti gli investimenti. Inoltre, in base a quanto previsto al paragrafo "Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti", gli investimenti devono risultare, fra le altre cose, "congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto".

**3) Si chiede se un'azienda che ha presentato domanda sul bando 4.1.1 – bando completo (annualità 2022) può presentare domanda sul presente bando dedicato all'agricoltura di precisione.**

Il bando agricoltura di precisione non prevede limitazioni collegate al numero di domande presentate da una stessa azienda su diversi bandi attuativi del tipo di operazione 4.1.1.

Tuttavia, invitiamo a tener conto delle disposizioni contenute al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando in oggetto per gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto relativa al bando "agricoltura di precisione".

**4) Si chiede, ai fini del presente bando, come si determina il costo di un trattore o di una mietitrebbie e dei relativi optional.**

Come riportato nella metodologia dei costi standard elaborata dalla RRN/ISMEA, la determinazione del costo di una:

- trattrice si basa su tre elementi che sono la categoria (convenzionale, specializzato, cingolato), la classe di potenza, espressa in KW, della macchina che si intende acquistare e, infine, il tipo di trasmissione (meccanica, powershift, CVT) e protezione (arco, telaio);
- mietitrebbiatrice si basa su due elementi che sono la categoria (fisse o autolivellanti) e la classe di potenza, espressa in KW, della macchina che si intende acquistare.

Nel caso di optional è, invece, opportuno tener conto di quanto riportato al paragrafo "Gli accessori" contenuti nella versione della metodologia datata dicembre 2020, a cui si rinvia per maggiori dettagli. Né dalla metodologia né dal documento "Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbia)" sono previste delle eccezioni che giustificano la determinazione del costo, tanto di un trattore quanto di una mietitrebbiatrice, secondo il metodo dei costi reali.

Pertanto, in base a quanto sopra riportato e in linea con quanto riportato al paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del bando, ai fini della determinazione del costo di una trattrice o di una mietitrebbiatrice si dovrà tener conto dei costi standard contenuti nella versione denominata

“Aggiornamento dei valori OSC – marzo 2022” mentre per gli optional, sia per la trattrice che per la mietitrebbia, si dovranno applicare le disposizioni contenute nella versione della metodologia datata dicembre 2020.

Tutti i documenti sopra richiamati sono consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

**5) Si chiede se sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di servizi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli abbonamenti o canoni collegati a sistemi digitali.**

Come riportato al paragrafo “Interventi/spese non ammissibili” del bando in oggetto non sono ammessi al sostegno i costi relativi all’attivazione di servizi collegati all’utilizzo di servizi digitali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni, abbonamenti, etc.. (punto 17).

Tutto ciò è dipeso dal fatto che il tipo di operazione oggetto del bando sostiene investimenti materiali ed immateriali e non le spese di gestione/funzionamento, indipendentemente dalla loro durata, come meglio indicato al paragrafo “Spese di gestione, studi e beni di consumo” del documento disposizioni comuni consultabile sul seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/disposizioni-comuni-per-misure-a-investimento-e-disposizioni-finanziarie-approvata-la-nuova-versione>.

**6) Si chiede se un impianto antibrina è ammesso al sostegno sul bando in oggetto.**

Come riportato al punto 1 del paragrafo “Interventi/spese non ammissibili” del bando in oggetto non sono ammissibili interventi/spese relativi a sistemi antibrina.

Più in generale il bando stabilisce che non sono ammissibili gli interventi/spese relativi-la “gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell’efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l’utilizzazione dell’acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina, sistemi idroponici e/o areoconici e/o sistemi fog e/o sistemi di nebulizzazione e altri sistemi similari che somministrano acqua riferiti in modo esclusivo o parziale all’attività di coltivazione; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili)”.

Il bando in oggetto non prevede, fra gli investimenti ammissibili, interventi finalizzati alla difesa delle colture.

**7) Si chiede a quali “macchinari per la lavorazione del terreno” si fa riferimento al punto 12 del paragrafo “Interventi/spese non ammissibili” tenuto conto che al punto A.2. del paragrafo “Interventi finanziabili” sono previste attrezzature per la lavorazione del terreno.**

L’esclusione prevista al punto 12 - “macchinari per la lavorazione del terreno” del paragrafo “interventi/spese non ammissibili” va letta fatti salvo le attrezzature elencate al punto A.2. del paragrafo “Interventi finanziabili”.

**8) Si chiede se il contributo riconosciuto con il bando in oggetto è cumulabile con altri aiuti come ad esempio il credito di imposta.**

Il sostegno riconosciuto con il bando in oggetto non è cumulabile con altri aiuti, incluso il credito di imposta.

Infatti, come riportato al paragrafo “Cumulabilità” del bando in oggetto, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, non può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii e il sostegno cumulato

deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.”.

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

**9) Si chiede se le aziende che svolgono attività connessa di contoterzismo possono ricevere contributi per investimenti destinati a pratiche di agricoltura di precisione.**

Le attività connesse di contoterzismo, non rientrano nel campo di applicazione della sottomisura 4.1. Pertanto gli investimenti richiesti in base a quanto riportato nel paragrafo:

- “Ambiti e settori di intervento”, devono riguardare le attività di produzione, incluso l'allevamento, dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel bando;
- “Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti”, devono risultare, fra le altre cose, “congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto”.

**10) Si chiede quali sono le condizioni che determinano il riconoscimento della maggiorazione cosiddetta “ambientale”.**

Come riportato al paragrafo “Intensità dell'aiuto” detta maggiorazione è riconosciuta agli investimenti che sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 (pagamenti agro climatico ambientali) e 29 (agricoltura biologica) del Regolamento UE n. 1305/2013, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato II - “Importi e aliquote di sostegno” del suddetto Regolamento.

Il bando stabilisce che detta maggiorazione sia riconosciuta quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i beneficiari aderiscono al momento della presentazione della domanda di aiuto agli impegni previsti da uno o più dei bandi attuativi del tipo di operazione 10.1.1, tipo di operazione 10.1.2; tipo di operazione 10.1.3; tipo di operazione 10.1.4; sottomisura 11.1; sottomisura 11.2;

b) gli investimenti su cui viene riconosciuta la maggiorazione sono collegati ad impegni per cui il soggetto percepisce il premio e che risultano ancora attivi al momento della presentazione della domanda di pagamento riferita alla domanda di aiuto presentata sul presente bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1

Il riferimento alla sottomisura 10 e 11 del PSR di cui alla precedente lettera a) è giustificata dal fatto che sono le sole sotto-misure che danno attuazione agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Pertanto nessun altro tipo di operazione sia della programmazione sullo sviluppo rurale 2014/2022 sia della programmazione sullo sviluppo rurale 2023/2027 può essere preso in considerazione ai fini del soddisfacimento di detta condizione.

Con riferimento sottomisura 11 (biologico) si fa, infine presente, che vi sono due scadenze degli impegni: una prima scadenza è fissata per il 15/05/2023; una seconda scadenza prevede che gli impegni, per cui il soggetto percepisce il premio fino al 15/05/2024, scadono il 15/05/2025. Pertanto i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione “ambiente” agli investimenti collegabili ad impegni sul biologico ci sono fermo restando il soddisfacimento delle condizioni previste dal bando e sopra richiamate.

**11) Si chiede nel caso delle serre quali elementi devono essere presenti per poterle ammettere a finanziamento**

Come riportato alla lettera d) del paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili" nel caso di interventi inerenti le serre fisse e mobili deve essere dimostrato che trattasi di acquisto di una serra hi-tech o di una trasformazione di una serra esistente in serra hi-tech.

Ai fini del bando si definisce "serra hi-tech" la serra nuova che dispone di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori "di agricoltura di precisione e digitale" o, nel caso di serra esistente, quella su cui vengono installate tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale".

Nel caso delle serre detta tecnologia/attrezzatura e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" deve consentire di eseguire almeno la fase di digitalizzazione come descritta alla lettera a) del paragrafo "Finalità e obiettivi". Tale attività di digitalizzazione deve riguardare la raccolta, gestione, monitoraggio di dati digitale relativi a tutte le caratteristiche elencate al punto A.2 Dotazioni aziendali – punto 1) produzione vegetali - punto 7 lettera a) del paragrafo "Interventi finanziabili".

Nei casi in cui la raccolta, gestione e monitoraggio di dati (digitalizzazione dell'agricoltura) di una o più delle caratteristiche elencate al punto A.2.1.7.a non viene fatta o non avviene nei modi descritti alla lettera a) del precedente paragrafo "Finalità ed obiettivi" si ha l'esclusione dal finanziamento della nuova serra e di tutte le suddette tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale".

Per completezza di informazione sono escluse dal finanziamento tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" o, più in generale, investimenti relativi alla gestione della risorsa idrica come meglio descritti al successivo punto 1) del paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili e richiamato nella precedente FAQ n.6 (sistema antibrina).

**12) Come devono essere i sistemi DSS e/o digitali per essere ammessi**

Il bando richiede che vi sia una fase di raccolta e gestione, in formato digitale, delle informazioni inerenti sia la coltura/allevamento durante tutto il ciclo produttivo sia del contesto in cui tali informazioni si producono.

Con riferimento alla "gestione del dato" il bando ammette che questi siano gestiti direttamente dall'azienda (in tal caso sono ammissibili gli investimenti in attrezzature informative – punto A.2.3 del paragrafo "Interventi finanziabili" – e l'acquisizione di programmi informatici – punto C del paragrafo "Interventi finanziabili") e/o per il tramite di servizi digitali in agricoltura.

Nel caso di ricorso ai servizi digitali in agricoltura presenti sul mercato, il bando riporta una preferenza per sistemi aperti e interoperabili verso la pubblica amministrazione, ma non esclude il ricorso a sistemi con caratteristiche che non soddisfano tale criterio di preferenza.

In tutti i casi i sistemi adottati devono essere in grado di restituire all'azienda agricola un supporto tecnico sia per la programmazione degli interventi in termini temporali, quantitativi e qualitativi sia nella fase di esecuzione degli stessi.

Alla domanda di pagamento a titolo di saldo è richiesto che tale attività venga dimostrata anche tramite la presentazione di opportuna reportistica prodotta da tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori oggetto di finanziamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mappe di vigore, mappe di prescrizione, mappe di resa, report dei dati riferiti ad alcuni periodi di tempo prodotti da sensoristica oggetto di finanziamento.

**13) Si chiede quali sono i presupposti che rendono un macchinario/attrezzatura ammissibile al sostegno.**

Nella scelta degli investimenti si deve, in primo luogo, tener conto del contesto aziendale in cui questi si intende utilizzarli. Pertanto sarà rilevante il tipo di coltura a cui sono destinati, l'intervento che si intende eseguire con pratiche di agricoltura di precisione (lavorazione del terreno, concimazione, trattamenti fitosanitari etc), le dotazioni eventualmente già presenti in azienda riconducibili alla fase

sia di digitalizzazione (paragrafo "Finalità e obiettivi" - lettera a) sia di esecuzione di interventi di precisione (paragrafo "Finalità e obiettivi" - lettera b).

Gli investimenti, ai fini della loro ammissibilità, devono soddisfare una delle condizioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammesse" lettere da a) a c) e di seguito sintetizzate negli elementi essenziali:


1. introducono sia l'attività di digitalizzazione dell'agricoltura che di esecuzione degli interventi nei termini e sia dimostrato che risultano fra loro funzionali;
2. introducono una sola delle due attività richiamate nel punto precedente in quanto l'altra attività risulta già sviluppata in azienda ed è dimostrato che è funzionale all'attività di nuova introduzione;
3. potenziamento di una o entrambe le attività richiamate sopra nei casi in cui tali attività sono già presenti e sviluppate in azienda, ad esempio, su una coltura/specie animale diversa da quella oggetto della domanda. Le attività che sono potenziate devono essere funzionali fra loro o con le attività già sviluppate in azienda.

Tuttavia il bando richiede anche che un macchinario/attrezzatura sia, nei termini indicati nel bando, dotata di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" poiché, come descritto al paragrafo "Finalità e obiettivi" del bando, è attraverso detta "tecnologia" che l'azienda può acquisire le informazioni di contesto che le occorrono (digitalizzazione dell'agricoltura) e che risultano di supporto per la programmazione degli interventi in termini temporali, quantitativi e qualitativi o per la fase di esecuzione di interventi puntuali e funzionali alle esigenze della coltura/allevamento a cui sono destinati gli investimenti stessi.

Pertanto, estremizzando, l'azienda può presentare domanda per l'acquisto della sola trattore dotata ad esempio di un sistema di guida previsto dal bando, di un sistema di posizionamento ed infine di una presa Isobus oppure di una sola mietitrebbiatrice che sia dotata di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" come previsto nel paragrafo "Interventi finanziabili"; tuttavia la loro ammissibilità sarà condizionata dal soddisfacimento di una delle condizioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammesse" sopra sintetizzate.

Nella relazione allegata alla domanda, il richiedente dovrà, pertanto, dimostrare come l'investimento è in grado di soddisfare almeno una delle condizioni sopra richiamate tenuto conto di come questo si inserisce nel processo operativo di introduzione/potenziamento dell'agricoltura di precisione e digitale.

Una schematizzazione degli elementi essenziali del bando e di quanto riportato sopra è contenuta nello schema che segue:



**14) Priorità "Certificazione di qualità" lettera a.1) e a.2) su biologico. Si chiede in quali condizioni sia corretto valorizzare il punteggio e il momento in cui devono essere posseduti i requisiti richiesti.**

La priorità "Certificazione di qualità" lettera a.1) e a.2) (biologico) è attribuita quando il soggetto si trova in una delle seguenti condizioni:

a) Il richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) al momento della presentazione della domanda iniziale;

b) Il soggetto richiedente è iscrivibile all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione all'Elenco sia antecedente la data di emissione dell'atto di assegnazione. E' iscrivibile quando la "notifica iniziale" risulta nello stato di "Presentata/Rilasciata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). L'iscrizione all'elenco si ha quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

In entrambi i suddetti casi, ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che nel caso in cui in domanda sia indicata:

- L'UTE, tutte le superfici che la compongono e/o tutti gli allevamenti dell'UPZ ad essa collegata siano condotti con il metodo biologico. Pertanto nel caso in cui la domanda sia riferita ad una UTE la priorità è attribuita quando tutte le superfici che compongono l'UTE oggetto della domanda e tutti gli allevamenti ad essa collegati sono condotti con il metodo biologico o, in alternativa, ha tutte le superfici che compongono l'UTE oggetto della domanda o tutti gli allevamenti ad essa collegati condotti con il metodo biologico;
- l'UPZ principale, tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.

Come riportato nel paragrafo "Criteri di selezione/valutazione", la verifica del possesso del criterio viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per il criterio "Certificazione di qualità" – punto a.2 (soggetti iscrivibili) per il quale la data della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco pubblico degli operatori biologici deve essere antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione al suddetto Elenco antecedente alla data di emissione dell'atto di assegnazione.

Il criterio di selezione in oggetto è, inoltre, verificato in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo.

**15) Si chiede se è ammissibile l'acquisto di una macchina combinata di cui solo una attrezzatura è dotata di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" come richiesta dal bando.**

Quando la macchina combinata si ottiene dall'unione di due attrezzature che possono essere impiegate anche l'una indipendentemente dall'altra, ai fini dell'ammissibilità è richiesto che entrambe le attrezzature siano dotate di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale".

**16) Si chiede quando il soggetto richiedente deve essere possedere una delle certificazioni volontarie di cui al criterio II – Certificazione di qualità – lettera b) punto 2.**

Come riportato paragrafo "Criteri di selezione/valutazione" del bando la verifica del possesso del requisito dichiarato in domanda di aiuto viene fatta prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi prendendo come riferimento il momento della presentazione della domanda di aiuto. Per

questo criterio il bando non prevede delle eccezioni rispetto alla suddetta tempistica. Ne consegue che il criterio di selezione "Certificazione di qualità – lettera b.2), deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Si ricorda che il criterio di selezione in oggetto è, inoltre, verificato in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo.

**17) Si chiede se nel caso della trattrice le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "Agricoltura di precisione" siano quelle elencate al punto 7) in analogia a quanto previsto per le altre macchine/attrezzature impiegate nelle produzioni vegetali.**

Sì, la trattrice deve essere dotata di almeno tre (3) fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "Agricoltura di precisione" elencate al punto 7).

**18) Si chiede come deve essere dimostrato il possesso del criterio di priorità "VII Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali – lettera a.1) (cessione terreni ad apicoltori terzi).**

La verifica del criterio "Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali" – lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi) va fatta in base alla documentazione presentata dal richiedente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione che attesti la presenza di alveari nell'UTE oggetto della domanda in uno o più periodi all'interno dell'arco temporale che intercorre fra la data di presentazione della domanda di aiuto e l'emissione dell'atto di assegnazione. La suddetta documentazione viene acquisita dall'apicoltore terzo (iscritto alla BDN) ed è relativa alle movimentazioni degli alveari ai sensi del DM Sanità del 11/08/2014 e ssmmii.

X-----X-----X-----X-----X